



LOBOSCO
ANNA
20.12.2021
11:11:58
UTC



Firmato digitalmente da:
MICHELE EMILIANO
Regione Puglia
Firmato il 20/12/2021 13:11
Seriale Certificato: 445819
Valido dal 12/03/2020 al 12/03/2023
TI Trust Technologies CA




Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 270 del 16/12/2021

**Disegno di Legge Regionale 2021, n. recante
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118“ derivante da
Sentenza Tribunale Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile
2021 per la condanna in solido alle spese legali.**

Codice CIFRA: LAV/SDL/2021/00009

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2021, n. recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" derivante da Sentenza Tribunale Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021 per la condanna in solido alle spese legali..



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE PER IL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: LAV/SDL/2021/00009

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2021, n. recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" derivante da Sentenza Tribunale Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021 per la condanna in solido alle spese legali.

Relazione allo schema di disegno di legge per riconoscimento di debiti fuori bilancio

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, così come modificato dal d.lgs. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art 194 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti esecutivi.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce Sez. Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021 relativo alle spese legali ivi liquidate in favore dell'avvocato distrattario nell'ambito del Cont. 952/16/SI (R.G. n. 9631/2016) nella misura del 50% della complessiva somma, per un importo a carico di Regione Puglia di Euro 875,47, di cui € 600,00 a titolo di competenze liquidate in sentenza, € 90,00 per spese generali (15%), € 157,87 IVA, € 138,00 a titolo di ritenuta di acconto, ed € 27,60 per cpa.

Al riguardo, si osserva, che «nel nuovo ordinamento contabile, la registrazione di un impegno di spesa può avvenire soltanto dal momento in cui l'obbligazione a carico dell'ente è giuridicamente perfezionata (cfr. punto 5.1 del già menzionato principio applicato della contabilità finanziaria di cui

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2021, n. recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" derivante da Sentenza Tribunale Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021 per la condanna in solido alle spese legali..

all'allegato 4/2). Perciò non può rilevarsi un'anomalia nell'assunzione dell'impegno a seguito dell'obbligazione giuridica che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento del giudice. Prima di tale momento ciò non sarebbe neppure stato possibile, come è confermato dal punto 5.2, lett. h), del medesimo principio contabile proprio con riferimento alle obbligazioni passive, solo potenziali, in attesa degli esiti di un giudizio».

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla citata sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro n. 1541 del 15 aprile 2021, si rappresenta quanto segue:

- Con ricorso depositato l' 11.07.2016 contro Regione Puglia e INPS la ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità in deroga alla luce dell'accordo siglato tra Regione Puglia e le parti sociali in data 29.06.2011, per cui aveva presentato tempestiva domanda all'Inps il 28.07.2011 e comunicata alla Regione Puglia il 30.07.2011;
- Evidenziava che le era stata liquidata la prestazione sino al 30 giugno 2011 con esclusione pertanto delle mensilità relative al periodo da luglio a dicembre 2011, nonostante sussistessero tutti i requisiti di legge;
- In forza delle ragioni vantate, la ricorrente concludeva per l'accertamento del diritto ad essere iscritta nelle liste di mobilità in deroga con ordine alla Regione Puglia di provvedere all'iscrizione con decorrenza dal 03.06.2011 (data di cessazione del trattamento di disoccupazione) e chiedeva all'Inps il pagamento della somma euro 5.123,04 a titolo di trattamento di mobilità in deroga dal 01.07.2011 al 31.12.2011;
- Si costituivano in giudizio le resistenti; Regione Puglia eccepiva difetto di legittimazione passiva avendo già provveduto ad autorizzare Inps all'erogazione del trattamento per il periodo richiesto con DD n. 69 del 28.02.2013, non avendo avuto corso la prima autorizzazione inviata ad Inps per mero errore nell'invio telematico mentre Inps contestava la fondatezza della domanda eccependo anche l'impossibilità di erogare la prestazione per insussistenza della copertura finanziaria;
- Ciò posto in punto di fatto, è pacifico in diritto che l'art. 6 del verbale di accordo del 29.06.2011 tra parti sociali e Regione Puglia prevede che *"le domande saranno valutate e autorizzate dal Servio Politiche per il lavoro della Regione Puglia secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato nonché all'Inps in via telematica"*;
- In sede di giudizio è emerso altresì che dagli elementi riportati nel cassetto previdenziale INPS della sig.ra ricorrente, la fase istruttoria veniva completata favorevolmente il 05.03.2012;
- La Regione Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla ricorrente, emetteva provvedimento autorizzativo propedeutico alla liquidazione da parte dell'Inps, legittimato all'erogazione del trattamento; per un errore telematico detto provvedimento non è poi stato recepito dal sistema informatico dell'Inps che quindi ometteva la liquidazione della prestazione pacificamente dovuta;
- Solo a seguito della diffida ad adempiere alla Regione Puglia e all'Inps ci si è avveduti dell'intercorso disguido telematico e pertanto Regione Puglia emetteva provvedimento di autorizzazione alla liquidazione del trattamento con D.D. n. 69 del 28.02.2013;
- In seguito a tale autorizzazione Inps rispondeva con il rigetto della domanda per esaurimento delle risorse finanziarie;
- Di conseguenza, a fronte della tempestiva richiesta inviata alla Regione Puglia ed all'Inps dalla ricorrente circa il trattamento di mobilità in deroga relativo all'anno 2011, il Giudice adito, Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso e con sentenza n. 1451 del 15.04.2021

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2021, n. recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" derivante da Sentenza Tribunale Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021 per la condanna in solido alle spese legali..

(R.G. n. 9631/2016) ha riconosciuto il diritto al trattamento invocato come acquisito e pertanto dovuto, non rilevando di contro i disservizi interni tra le parti pubbliche coinvolte. Per l'effetto condannava Inps al pagamento in favore della lavoratrice di euro 5.123,04, a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo 1 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e condannava Regione Puglia e Inps in solido al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario che liquidava in euro 1.200,00 oltre 15% rimborso per spese generali iva e cpa;

- Con pec del 07/09/2021, INPS trasmetteva il prospetto di liquidazione delle spese legali pagate pari al 50% degli onorari dovuti all'avvocato di cui trattasi a seguito della condanna in solido con la Regione disposta dalla Sentenza rassegnata;
- Successivamente, con pec del 12/10/2021, il procuratore inviava all'Amministrazione regionale Nota pro forma per un importo pari ad € 875,47 (inclusa ritenuta di acconto) nella quale lo stesso dichiara quale regime fiscale quello ordinario.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con l'imputazione della complessiva somma di € 875,47, di cui € 600,00 a titolo di competenze liquidate in sentenza, € 90,00 per spese generali (15%), € 157,87 IVA, € 138,00 a titolo di ritenuta di acconto, ed € 27,60 per cpa, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 1317 "oneri per ritardati pagamenti, spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Politiche e Mercato del lavoro

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del lavoro

dott.ssa Angela Di Domenico



Di Domenico Angela
06.12.2021 14:31:25
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro

dott. Giuseppe Lella



Lella Giuseppe
06.12.2021 16:00:52
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini



Pellegrini
Silvia
07.12.2021
09:52:29
GMT+01:00

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione

Prof. Sebastiano Leo



Leo Sebastiano
Giuseppe
08.12.2021
06:16:47
GMT+00:00

Codice CIFRA: LAV/SDL/2021/00009

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2021, n. _____ recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" derivante da Sentenza Tribunale Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021 per la condanna in solido alle spese legali..

Legge Regionale _____ 2021, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Lecce Sezione Lavoro n. 1451 del 15 aprile 2021, in seguito alla pronunciata soccombenza nella causa e alla condanna in solido alle spese legali, per l'importo di € 875,47 corrispondente al 50% delle spese di lite, in favore dell'Avvocato distrattario.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa complessiva di € 875,47 derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".